

Rettifica del regolamento (CE) n. 816/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004)

Il regolamento (CE) n. 816/2004 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 816/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allievi non beneficiano dell'aiuto concesso in virtù del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione ⁽²⁾ durante i soggiorni in colonie di vacanza. Per chiarire la portata dell'applicazione di questa disposizione, è opportuno precisare che gli allievi beneficiano dell'aiuto nei giorni di scuola. Inoltre, il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, deve essere confermato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici degli Stati membri.
- (2) Affinché i prodotti sovvenzionabili a norma del regolamento (CE) n. 2707/2000 offrano un livello elevato di protezione della salute pubblica, detti prodotti devono essere preparati in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽³⁾, ed essere muniti del bollo sanitario prescritto dalla stessa direttiva.
- (3) In vista dell'adesione dei nuovi Stati membri, occorre rendere ammissibili alcuni nuovi prodotti, allo scopo di favorire l'equilibrio del mercato e tenere conto delle abitudini alimentari di quei paesi. L'importo dell'aiuto deve essere fissato in funzione del valore dei componenti dei prodotti lattiero-caseari in questione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

- (4) Occorre inserire una disposizione transitoria al fine di agevolare il corretto pagamento dell'aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli addetti alla gestione del regime in caso di modificazione dell'importo dell'aiuto alla fine dell'anno scolastico 2003/2004.
- (5) Al fine di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri, occorre prevedere che il diritto all'aiuto possa essere calcolato sulla base del numero di allievi iscritti anche quando il richiedente è il fornitore dei prodotti o un'organizzazione che presenta la domanda per conto di una o più scuole o autorità didattiche.
- (6) Gli Stati membri fissano i prezzi massimi che possono essere pagati dai beneficiari e li comunicano alla Commissione a fini di controllo. Occorre specificare la periodicità di tali comunicazioni.
- (7) Il regolamento (CE) n. 2707/2000 prevede che vengano comunicati i quantitativi di prodotti sovvenzionati, ma non le quantità massime sovvenzionabili. Per poter valutare l'applicazione del regime, è opportuno che vengano comunicate anche queste ultime.
- (8) Ai fini di un'applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre precisare, con riguardo ai formaggi freschi, che sono sovvenzionabili unicamente i formaggi non aromatizzati. È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000. La disposizione modificata deve tuttavia applicarsi soltanto a decorrere dal nuovo anno scolastico.
- (9) Il regolamento (CE) n. 2707/2000 deve essere pertanto modificato.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,